

Mais attendu que la Société du Port de Rosario s'est formée en vue de la construction et de l'exploitation d'un port en République Argentine; que si les juges du fait ont retenu à l'appui de leur décision la circonstance que les paiements devaient avoir lieu au Rosario, ils constatent également que la société s'est constituée en conformité des conditions prévues au contrat de concession passé avec le gouvernement de la République Argentine; qu'ils précisent que cet acte de concession, émanant d'un gouvernement étranger, est la charte même de la société; qu'il lui impose d'élire domicile en République Argentine, et qu'il l'autorise à créer des obligations;

Attendu que ces constatations suffisent à établir le caractère international des stipulations intervenues entre la Société du Port de Rosario et ses souscripteurs, et qu'ainsi se trouve légalement justifiée la décision soustrayant à l'application de la loi interne française les paiements effectués aux mains des défendeurs par la société demanderesse;

D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs,

Rejette...

## Italien.

### Corte d'Appello di Roma (Sezione Lavoro).

Istituto internazionale di agricoltura c. Profili. 1 febbraio 1930  
(Rivista di diritto internazionale 1930, p. 409).

Rechtsstellung des internationalen Instituts für Landwirtschaft — Unterwerfung unter das nationale Recht — Zuständigkeit der italienischen Arbeitsgerichte bei Streitigkeiten zwischen dem Institut und seinen Angestellten.

1. *Subjekte des Völkerrechts sind allein die souveränen Staaten.*
2. *Das internationale Institut für Landwirtschaft übt keine Souveränität aus, weder eine selbständige noch eine abgeleitete, sondern entfaltet nur eine Tätigkeit im internationalen Interesse auf dem Gebiet der Wissenschaft und der ökonomischen Studien; es ist nicht als Subjekt des Völkerrechts anzusehen.*
3. *Die fehlende Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat widerspricht nicht dem Begriff der Rechtspersönlichkeit. Dem Institut kann der Charakter einer internationalen juristischen Person zuerkannt werden.*
4. *Die internationale juristische Person erwirbt in jedem Gebiet, in dem sie anerkannt worden ist, das Recht, von der nationalen Gerichtsbarkeit Gebrauch zu machen wie auch die Pflicht, sich derselben zu unterwerfen.*
5. *Die vom Institut abgeschlossenen Angestelltenverträge sind ihrem Wesen nach öffentlich-rechtlichen Charakters.*
6. *Das Angestelltenverhältnis zwischen dem Institut und seinen Angestellten ist durch die internationale Konvention vom 7. Juni 1906 und*

*durch die von dem Institut auf Grund der ihm durch die Konvention übertragenen Befugnis erlassenen Reglements geregelt. Insoweit finden die italienischen Gesetze keine Anwendung.*

Fatto. — Osserva che, con ricorso del 20 novembre 1928, il Comm. Gaetono Profili espose di essere stato dispensato il 29 giugno 1927 dal servizio di Economo Cassiere dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, il quale non aveva voluto pagargli la indennità di licenziamento pari di un'annata di stipendio nella somma di L. 31.980 e si era rifiutato di restituirgli la cauzione costituita da un Buono del Tesoro del valore nominale di L. 10.000. Il Profili pertanto convenne il predetto Istituto in persona del suo Presidente innanzi al Tribunale di Roma (Sezione Lavoro) e chiese che fosse condannato a pagargli la predetta somma di L. 31.980 con gli interessi legali ed a riconsegnargli l'anzicennato buono del Tesoro che aveva ricevuto a titolo di cauzione.

Costituitesi le parti innanzi ai primi Giudici, l'Istituto convenuto eccepi pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano: subordinatamente, è sempre in via pregiudiziale, eccepi l'incompetenza del Giudice delle controversie individuali del lavoro a conoscere di questa lite (*Omissis*).

Die queste rispettive domande, eccezioni e difese, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pronunziò sentenza in data 25 febbraio — 15 marzo 1929, e ritenuto la propria competenza, accolse interamente le domande del Comm. Profili e condannò l'Istituto internazionale di Agricoltura al pagamento di un'annata di stipendio a titolo di indennità di licenziamento, alla restituzione della cauzione ed al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza, notificata il 22 aprile 1929, ha proposto gravame l'Istituto Internazionale di Agricoltura con ricorso depositato il 5 maggio detto anno, richiamando come motivi di impugnativa tutte le eccezioni già esposte dinanzi ai primi Giudici, e dolendosi soprattutto per non essere state accolte quelle eccezioni pregiudiziali, con cui esso appellante aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e subordinatamente la incompetenza del Giudice delle controversie individuali del lavoro. (*Omissis*.)

Diritto. — Osserva la Corte che col primo motivo di gravame l'appellante sostiene (come ebbe già a sostenere dinanzi ai primi giudici) che l'Istituto Internazionale di Agricoltura sia un vero e proprio soggetto di diritto internazionale, il quale, per il suo carattere sovrano, non possa essere sottoposto ad altra sovranità e debba invece vedersi riconosciuto il trattamento di extra-territorialità, con la conseguente immunità da ogni giurisdizione nazionale, per tutto quanto possa aver rapporto con la esplicazione della sua attività di diritto pubblico.

Si duole anche l'appellante che il Tribunale, pur avendogli riconosciuta la natura di soggetto di diritto internazionale, tuttavia da tale premessa abbia tratte erronee illazioni, avendo affermato inesattamente nell'impugnata sentenza che l'Istituto medesimo, nonostante il suo carat-

tere sovrano, con l'aver posta la sua sede in Roma abbia implicitamente accettato di sottoporsi alla giurisdizione nazionale italiana.

Questa Corte peraltro ritiene di non potere accedere alla opinione espressa dall'appellante; e tanto meno può accettare le conseguenze che ne ha voluto trarre il Tribunale e le quali, effettivamente, ed oltre tutto, non sono aderenti alla premessa. E stima quindi di dover porre senz'altro in rilievo che soggetti di diritto internazionale sono gli Stati sovrani e soltanto gli Stati sovrani.

È ben vero che questo principio accettato come un indiscusso postulato della dottrina tradizionale, è stato recentemente oggetto di critiche e di svalutazioni, delle quali questo Collegio non vuol certo negare la manifesta importanza dottrinale.

Tuttavia, pur tenuto conto della gravità della questione, questa deve essere qui esaminata in rigoroso rapporto alla sfera di influenza che tali teoriche possono comunque esercitare sulle decisioni della odierna controversia; e senza trascendere quei limiti di chiara concisione in cui dev'essere contenuta una sentenza.

Qui dunque basta rilevare che le nuove dottrine, con cui si vuole ampliare la portata del suaccennato principio tradizionale, sono state esposte, ad ogni modo, con particolare riferimento alla natura giuridica di Stati Confederati o di Confederazioni di Stati, oppure di Colonie che si governano liberamente, e del pari con riferimento alla natura giuridica della Società delle Nazioni.

E deve mettersi in evidenza che la contrastata estensione del surriferito principio è stata soprattutto, fondata sul presupposto di un effettivo esercizio di sovranità, spiegato da tali Enti in rapporto ad un determinato territorio ed alla corrispondente popolazione. Circa gli Stati Confederati e le Confederazioni di Stati è superfluo parlare in questa sede, trattandosi di ipotesi che venne considerata diversamente secondo i diversi atti di costituzione federale, e che ad ogni modo non possono avere alcuna interferenza analogica col caso che ne occupa. Circa le Colonie ed i *dominions*, basta tener presente il concreto esercizio del *self government*. En circa la Società delle Nazioni (sulla cui natura tanto insiste l'appellante per esporre le sue argomentazioni analogiche), basterà del pari ricordare come essa dispieghi attualmente una effettiva attività di governo come fidecommissaria per la Sarre e nel protettorato di Danzica.

Sarebbe fuor di luogo di ricercare in questa sede, si in tali casi gli Stati predetti agiscano in forza di una podestà sovrana autonoma o se invece dispieghino soltanto una mera podestà delegata. Ed in verità, per la risoluzione di questa lite, è sufficiente rilevare che da parte dell'Istituto Internazionale di Agricoltura non si esercita invece alcuna sovranità effettiva, nè autonoma, nè delegata, ma soltanto si dispiega un'altissima attività di interesse internazionale nel solo campo della scienza e degli studi economici.

Cadono quindi le argomentazioni analogiche, su cui si vuole attribuire all'Istituto internazionale di Agricoltura di soggetto di diritto

internazionale e condizione identica a quella degli Stati Sovrani. E tanto meno le invocate analogie possono prendersi in considerazione correlativamente alle prerogative riconosciute alla Società delle Nazioni, quanto più si consideri che (indipendentemente dalla estensione che possa darsi al concetto di soggetto di diritto internazionale) certa cosa è che alla Società delle Nazioni la condizione di extraterritorialità e la conseguente immunità di ogni giurisdizione nazionale non derivano dall'applicazione di astratti e contrastati principi dottrinali, ma sono bensì garantiti da positive clausole convenzionali; e precisamente dalla disposizione del n. 4 dell' art. 7 del Patto con la quale si riconoscono espressamente tali immunità ai rappresentanti che impersonano la Società ed ai funzionari che siano addetti ai suoi Uffici. E deve aggiungersi con particolare riferimento alla eccezione pregiudiziale dell' appellante che, ad ogni modo la Società delle Nazioni, fin dal 1927 ha istituito un apposito Tribunale interno (il quale non è da confondersi con la Corte Permanente di Giustizia Internazionale) e che ha soltanto giurisdizione sulle controversie che possono insorgere tra la Società medesima ed i suoi rappresentanti ed Agenti direttamente fra costoro, in dipendenza delle loro funzioni. Cosicché è innegabile che la predetta Società delle Nazioni non solo è immune da ogni giurisdizione di singoli Stati associati in forza di una espressa clausola contrattuale, ma d'altra parte per derimere i suoi conflitti interni, ha un' apposito organo giurisdizionale, il che non si verifica invece nei confronti dell' Istituto Internazionale di Agricoltura, o quanto meno non si è verificato fino ad oggi. Deve infatti ricordarsi a tale proposito che in Italia, un progetto presentato alla Camera per riconoscere all' Istituto predetto una condizione di extra-territorialità o di immunità della giurisdizione nazionale non risulta essere finora stato tradotto in una legge dello Stato.

La Corte peraltro ritiene di dover rilevare in rapporto a questa lite, come la dottrina abbia elaborata ed ammessa la configurazione di altri enti internazionali, che non possono dirsi *stricto sensu* soggetti di diritto internazionale per difetto di sovranità, ma i quali, per il modo in cui furono costituiti, per gli scopi che perseguono, e per l'attività precipuamente svolta nell' opera internazionale, hanno la peculiare caratteristica che la loro costituzione e la loro vita interna sfugge alla disciplina di una qualsiasi legge nazionale, essendo uniformi in una originaria sostanziale condizione di apolidia e di indipendenza da ogni sovranità, o per accordi di stati sovrani o per spontanea formazione storica.

E la Corte vuol ricordare che questo punto di diritto è stato largamente indagato e discusso dalla dottrina, anche con particolare ed espresso riferimento all' Istituto Internazionale di Agricoltura; e fu messo in evidenza come non ripugni alla configurazione di persona giuridica il difetto di appartenenza ad un determinato Stato.

Si è considerato d'altronde, che anche in rapporto alle persone fisiche, e di fronte alla manifesta esistenza di innegabile condizione di fatto, le legislazioni interne dei diversi Stati han finito col riconoscere

come soggetti di diritto patrimoniale e di più o meno limitati diritti politici anche gli apolidi e sono stati costretti a regolare espressamente le conseguenze concrete della cittadinanza plurima. E da tali considerazioni si è giunti alla logica conclusione che anche ad un ente collettivo (non soggetto ad alcuna sovranità nazionale, ma operante nella sfera internazionale per il raggiungimento di particolari e lecite finalità), possa essere riconosciuto il carattere di persona giuridica internazionale, ammessa a costituire obbligazioni di fronte ai terzi, attivamente o passivamente, secondo le particolari leggi interne dei singoli Stati, i quali, riconoscendolo come persona giuridica, lo abbiano autorizzato ad agire nei rispettivi territori.

E non è inutile porre in rilievo come la nostra Suprema Corte abbia avuto più volte occasione di insegnare che, in tali casi, un Ente con attività Internazionale, ma sfornito di podestà sovrana (ciò fu detto riferendosi ad Ordini Religiosi) debba necessariamente sottoporsi alle diverse giurisdizioni nazionali in rapporto alle sue varie e particolari manifestazioni di attività, rispettivamente esplicate di fronte a terzi in ogni diverso territorio. E fu osservato acutamente dalla Suprema Corte, che, non esistendo un legislatore universale che possa riconoscere alcuno di tali Enti, come associazione mondiale, per conseguenza la personalità giuridica internazionale dell'Ente medesimo deve (in rapporto all'acquisto ed al possesso dei beni ed in rapporto alla costituzione ed all'adempimento di obbligazioni attive e passive) necessariamente frazionarsi in altrettante personalità giuridiche, quanti sono gli Stati da cui tale Ente sia stato riconosciuto.

Oggi, nei più recenti scritti, anziché di frazionamento di personalità giuridica, si parla piuttosto di una sola indivisibile personalità giuridica internazionale dalla quale promanano plurime manifestazioni di attività, esplicate nelle diverse sfere territoriali soggette all'una ed all'altra sovranità nazionale.

Ma il divario è più nelle parole che nei concetti, poichè quest'ultimo atteggiamento dottrinale, attraverso un diverso metodo critico ed esegetico, giunge sostanzialmente a quelle stesse conseguenze pratiche che furono asserite dalla nostra Suprema Corte.

Ed in verità quel che importa è che, in tutti i casi la persona giuridica internazionale acquista in ogni territorio dove sia stata riconosciuta, tanto il diritto di eccitare, quanto l'obbligo di accettare la giurisdizione nazionale, correlativamente a quei rapporti giuridici che abbia posto in essere di fronte a terzi e che debbono rispettivamente eseguirsi in ciascun territorio nazionale.

Ora, nel caso attuale lo Stato Italiano ha riconosciuto l'Istituto Internazionale di Agricoltura, prima coi partecipare alla sua costituzione e poi col ratificare l'atto internazionale di fondazione mediante la legge Nazionale 16 agosto 1906 n. 475, in forza della quale l'Istituto medesimo è stato ammesso a perseguire i suoi scopi nel territorio italiano ed a costituirvi ed eseguirvi obbligazioni attive e passive in conformità del nostro diritto interno.

Epperò, nella specie, l'azione spiegata contro l'Istituto Internazionale di Agricoltura dal Comm. Profili (e cioè da un privato) per l'adempimento di un contratto di locazione di opera perfezionata e da eseguirsi in Italia, corrisponde a materia innegabilmente soggetta alla giurisdizione del giudice Italiano; ond'è che non può essere preso in considerazione il primo motivo di gravame dianzi esaminato.

Osserva la Corte, che con il secondo e il terzo motivo di gravame, l'appellante subordinatamente e sempre in via pregiudiziale, eccipisce la incompetenza del Giudice delle controversie individuali del lavoro a conoscere in questa lite. Assume, innanzi tutto, che la legge Italiana del 13 novembre 1924 sul contratto di Impiego Privato non sia applicabile agli impiegati di Stato, e sostiene che, non possa pertanto la predetta legge esplicarsi ad un rapporto di impiego costituito nei confronti dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, il quale, nel suo atto di fondazione, è appunto considerato e definito come *«Istituzione di Stato»*.

Ma la Corte osserva che quando il legislatore Italiano nell'ultima parte del citato art. 2 della legge sull'impiego privato, ha parlato di impiegati dello Stato, per dichiarare che, a questi non possa applicarsi la legge predetta, ha voluto unicamente riferirsi allo Stato Italiano ed al suo diritto pubblico interno.

L'eccezione dell'appellante deve essere piuttosto considerata in rapporto alla prima parte dell'art. 2, della legge sull'impiego privato coordinato coll'articolo 1° del R. D. 26 febbraio 1928 n. 471.

È d'uopo infatti tener presente che l'art. 2 prima parte della legge sull'impiego privato estende la sua efficacia anche sui rapporti di impiego, perfezionati da Enti morali, da Enti parastatali e da Enti pubblici che non siano lo Stato, le provincie ed i comuni a meno che tali rapporti di impiego pubblico non siano diversamente regolati per legge.

Ciò premesso la Corte osserva che l'Istituto Internazionale di Agricoltura deve innegabilmente considerarsi come un Ente pubblico, dappoichè, per gli scopi, scientifici e sociali, che esso persegue, per il difetto di qualsiasi finalità di lucro e per la personalità di diritto pubblico di tutti i suoi componenti non è possibile aver dubbi circa il carattere squisitamente pubblicistico dell'Istituto predetto. E da ciò consegue che a nessuno è lecito negare l'essenziale carattere pubblicistico dei contratti di impiego perfezionati dall'Istituto internazionale di Agricoltura per procurarsi la collaborazione tecnica ed amministrativa, indispensabile a perseguire ed a raggiungere le proprie finalità di interesse pubblico internazionale.

Deve quindi indagarsi (in rapporto alla proposta eccezione di incompetenza per materia) se esista veramente l'altra condizione che vieti applicare, nella specie, le disposizioni della legge 13 novembre 1924 n. 1825 e cioè occorre determinare se il particolare rapporto di impiego pubblico dedotto in questo giudizio abbia per avventura la sua disciplina in un'altra diversa legge.

Ed a tal proposito è d'uopo tener presente che l'Istituto Internazionale dell'Agricoltura, per iniziativa di S. M. il Re d'Italia fu fondato col concorso di 42 Stati i quali stipularono l'apposita convenzione internazionale del 7 giugno 1905 ratificata dall'Italia con la legge 16 agosto 1906 n. 475. Deve anche tenersi presente che nella predetta Convenzione Internazionale, debitamente ratificata in Italia, cogli art. 5 ed 8 fu conferita rispettivamente all'Assemblea Generale ed al Comitato permanente dell'Istituto Internazionale di Agricoltura la facoltà di emanare regolamenti per la propria organizzazione, per il proprio funzionamento interno e per la disciplina dei rapporti da costituirsi con i propri impiegati.

E tali regolamenti furono in effetto emanati e sono precisamente quelli che il Comm. Profili ha prodotti in causa ed ha richiamati come unica fonte regolatrice del rapporto di impiego dedotto in questo giudizio (Veggasi l'apposito Statuto del Personale in relazione al Titolo art. 47 degli Statuti Generali dell'Istituto).

Deve d'altra parte rilevarsi come sia ammesso senza contrasti nel campo degli studi del diritto internazionale che gli Enti i quali dispieghino un'attività pubblicistica di comune interesse di più Stati sovrani, possano essere validamente investiti di una facoltà regolamentare ed essere autorizzati ad emanare particolari norme giuridiche, entro i limiti fissati dal loro atto costitutivo ed in rapporto alle finalità ed agli obblighi che loro consentono.

Si è considerato a tale proposito che gli Stati sovrani, i quali hanno contribuito alla costituzione di alcun ente, sono essi stessi quelli che sostanzialmente pongono in essere la disposizione regolamentare attraverso la facoltà di ordinanza conferita dall'Ente collettivamente costituito, per modo che, in tali casi il regolamento deve egualmente considerarsi come il prodotto di un accordo di Stati sovrani, e come una norma giuridica da essi emanata attraverso l'Ente predetto.

Sta in fatto, che non sono infrequenti le applicazioni, date senza contrasti ai surriferiti principi ed in rapporto a casi analoghi. E questa Corte si limita a ricordare, a mò d'esempio la Convenzione Internazionale per la navigazione sull'Elba, con cui, in applicazione dell'art. 340 del Trattato di Versailles, sei Stati Sovrani, fra i quali l'Italia, hanno creato un Ente Autonomo Internazionale per garantire la libertà e per regolare l'esercizio della navigazione sul fiume predetto, riconoscendo espressamente a tale Ente la potestà di emanare regolamenti relativi al proprio funzionamento ed alla propria organizzazione interna.

Nel caso che ne occupa, quindi, il rapporto d'impiego pubblico fra l'appellato Comm. Profili e l'Istituto Internazionale dell'Agricoltura deve intendersi particolarmente disciplinato dalla Convenzione Internazionale del 7 giugno 1906, ratificata dallo Stato Italiano con la predetta legge del 16 agosto 1906 n. 476, e dai regolamenti interni emanati dal Comitato permanente secondo la legittima potestà conferitagli dalla Convenzione anzicennata.

E quindi evidente che il giudice delle controversie individuali

del lavoro per il combinato disposto dell' art. 2 prima parte della legge sull' impiego privato e dell' art. 1° primo capoverso del R. D. 16 febbraio 1928, n. 471, non può conoscere dell' azione relativa ad un rapporto di impiego, costituita nei confronti di un Ente pubblico, ma disciplinato peraltro da una legge diversa da quella del 13 novembre 1924 sull' impiego privato.

E però deve accogliersi il secondo motivo di gravame dell' Istituto Internazionale di Agricoltura, ed in riforma dell' appellata sentenza, deve dichiararsi la incompetenza dell' adita Sezione del Lavoro a conoscere dell' azione proposta dal Comm. Profili. (*Omissis.*)

### Corte d'Appello di Roma.

Mariano c. Basso, 17 giugno 1930,  
(Rivista di Diritto Internazionale, 1931 p. 74)

#### Völkerrecht und Landesrecht.

*Ein internationaler Vertrag geht einem späteren Landesgesetz vor. Auch wenn ein späteres Gesetz die gesamte Materie neu regelt oder die Rechtsgrundsätze, die dem Vertrag zur Grundlage dienen, ändert, muß der Vertrag als lex specialis in Kraft bleiben. Eine dieser Vermutung widersprechende Absicht muß klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden.*

(*Omissis.*) — Accertato così che la sentenza risponde a tutti i requisiti voluti dalla convenzione dell' Aja e che sono state osservate tutte le altre disposizioni degli art. 941 e 942 proc. civ. potrebbe restare, per l'art. 12 delle preleggi e pel capoverso del § 3 dello stesso art. 941 modificato, di accertare ancora che essa non contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

Ma a questo esame non deve il Magistrato procedere perchè la sussistenza di questo estremo trovasi insindacabilmente dal Legislatore ammessa col fatto di avere approvato colla legge 7 settembre 1905 n. 533 la convenzione in esame, che dispone il legale riconoscimento di questa sentenza in tutti gli stati contraenti; donde la Corte deve senz' altro in applicazione di questa legge, dare tale riconoscimento alla sentenza disponendone la chiesta esecutività nel Regno.

Nè (come ha ritenuto qualche recentissimo giudicato d'altra Corte, per quanto in una specie un pò diversa — Corte Appello Trento 26 febbraio 1930, Giur. It., I, 2, pag. 256) si può ritenere che questa legge del 1905 possa essere stata implicitamente modificata da quella che approvò il nuovo testo dell' articolo 941 proc. civ. e dalle altre che sancirono il Concordato colla Santa Sede e dettarono nuove disposizioni sull' istituto del matrimonio.

È principio fondamentale di diritto internazionale (universalmente riconosciuto per quanto in dottrina si questioni sulle regioni sulle quali